



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 46 che:

- al comma 2 dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;

- al comma 3 dispone che *“...nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ..., al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ...assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione...”*;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l’incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento di contabilità dell'ANPAL in base al quale in tutti i casi in cui il bilancio di previsione non sia stato formalmente deliberato o non sia intervenuta entro il 31 dicembre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e si può autorizzare per ogni mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun conto dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese inderogabili e obbligatorie non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2023 dell'ANPAL, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 30 dicembre 2022 è stato trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 17563 del 30 dicembre 2022;

CONSIDERATO che non è intervenuta entro il 31 dicembre 2022 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

VISTO il Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 401 del 19 settembre 2019 di collocamento a riposo del Signor Carlo Rosati per dimissioni volontarie a decorrere dal 1 gennaio 2020;

VISTO l'art. 3 del DL 28/3/1997 n. 79 che prevede il pagamento d'ufficio del trattamento di fine servizio una volta trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi e l'art 12, comma 7, lett b) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede la corresponsione dell'indennità *in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;*

CONSIDERATO che l'importo del TFS complessivamente maturato dal dipendente Carlo Rosati presso Inapp ed ANPAL ammonta ad Euro 79.653,03;

VISTA la determina Inapp n. 191 del 2/7/2020 con la quale viene quantificato l'importo lordo di competenza Inapp del TFS del dipendente cessato Carlo Rosati in € 70.517,76 successivamente trasferimento all'Agenzia;

CONSIDERATO che con il Decreto Direttoriale n. 589 del 30 dicembre 2020 l'ANPAL ha impegnato la somma di euro 70.517,76 sul conto U.1.01.02.02.003 "*Indennità di fine servizio - quota annuale*" a favore di Carlo Rosati, quale quota del trattamento di fine servizio per il periodo lavorato in Inapp;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. art 12, comma 7, lett b) del D.L. 78/2010, con atto di liquidazione prot. n. 3779 del 23 marzo 2022 è stata liquidata al dipendente Carlo Rosati la somma di euro 50.000,00 lordi quale prima tranche del trattamento di fine servizio;

CONSIDERATO che entro il terzo anno dal collocamento a riposo del Signor Carlo Rosati, dovrà essere versato il saldo del trattamento di fine servizio di indennità lorda pari di euro 29.653,03;

CONSIDERATA la necessità di impegnare la differenza tra quanto maturato per il trattamento di fine rapporto dal dipendente (euro 79.653,03) e quanto già impegnato con il Decreto Direttoriale n. 589 del 30 dicembre 2020 (euro 70.517,76) come da prospetto seguente:

Dipendente: Carlo Rosati profilo: Operatore tecnico 7° Liv.

Data assunzione in INAPP: 1° Ottobre 1980
 Servizio effettivo: 39,25 anni

Data cessazione ANPAL: 31 dicembre 2019

Indennità di anzianità:

Stipendio alla cessazione	1.689,89	+
RIA	50,40	+
I.V.C.	11,83	+
	1.752,12	

$1.752,12 \times 13/12 =$ 1.898,13 (importo lordo comprensivo rateo tredicesima)

Indennità ente annuale 131,25
 2.029,38

$2.029,38 \times 39,25 = 79.653,03$ Indennità lorda TFS totale spettante per l'intero servizio

70.517,76 Indennità lorda TFS totale trasferita per servizio prestato in Inapp

9.135,27 TFS maturato per differenza in ANPAL

$79.653,03 - 50.000,00 = 29.653,03$ (Importo lordo 2^ rata)

DECRETA

Per quanto in premessa di impegnare nell'esercizio finanziario 2023, gestione ordinaria del bilancio di previsione 2023, la somma di **euro 9.135,27** sul conto U.1.01.02.02.003 "Indennità di fine servizio - quota annuale" quale differenza del trattamento di fine servizio da liquidare come quota della seconda e ultima tranche al dipendente Carlo Rosati.

Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs 82/2005)*